



Titolo

Corte federale d'appello – art. 100, comma 2 - assistenza del difensore – necessità

Descrizione

Nei procedimenti innanzi alla Corte federale d'appello, le parti - salva diversa disposizione dello statuto - non possono stare in giudizio personalmente, essendo viceversa necessario il ministero di un difensore. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal legale rappresentante di una società sportiva, che non si sia avvalso del patrocinio di un difensore.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 59/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 100, comma 2, CGS

Provvedimenti

Sezioni Unite - DECISIONE N. 059CFA del 4 marzo 2020 (L84 - SSDARL CITTA' DI SESTU CALCIO A 5)